

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Trasmissione via mail a
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Procedura di consultazione

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di formulare la nostra opinione ponendo in consultazione l'avamprogetto della nuova ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (AP-OPTD).

In particolare, ringraziamo per la tempistica dell'avvio della procedura, che agevolerà la messa in vigore della nuova prestazione (PT) al 1° luglio 2021 e per averci trasmesso la documentazione in italiano.

È indispensabile che l'OPTD sia la più esaustiva possibile, così da evitare che i Cantoni debbano emanare una legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). Auspichiamo poi che le Direttive siano rese disponibili rapidamente e semplifichino il processo lavorativo, così da evitare ulteriori costi d'esecuzione per i Cantoni.

Sottolineiamo inoltre che gli organi di esecuzione della PT non sono i Cantoni, bensì le amministrazioni che già attualmente sono organi esecutivi della prestazione complementare all'AVS/AI (PC), alle quali la PT si ispira per il sistema e le modalità di calcolo: laddove l'AP-OPTD menziona i Cantoni quali competenti (ad esempio, all'art. 46 che indica il Cantone quale competente per versare la prestazione, mentre la competenza del versamento è dell'organo esecutivo della PT), occorre quindi sostituirli con gli organi di esecuzione della PT.

Per quanto concerne le singole disposizioni dell'AP-OPTD, di seguito formuliamo le nostre osservazioni puntuali.

Art. 1

Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento

La normativa non pone difficoltà di applicazione: considerato che il calcolo della PT è analogo a quello della PC, sarà facilmente valutabile se potrà esservi un diritto alla PC al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Per ovviare all'assenza della rendita AVS, criterio indispensabile per poter beneficiare della PC, sarà possibile invitare l'assicurato a richiedere un calcolo previsionale relativo alla sua rendita di vecchiaia.

Art. 4

Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta

Questa disposizione prevede che nel calcolo siano considerati gli averi della previdenza professionale (LPP), qualora il valore degli stessi superi di 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale previsto dall'articolo 9 cpv. lett. a cfr. 1 LPTD. Altrimenti detto, il massimale da superare ammonta a CHF 509'860 (CHF 19'610 x 26). Nonostante tale importo sia elevato, concordiamo con la proposta che consente di salvaguardare il proprio avere previdenziale evitando l'intervento – non nell'immediato (in caso di prelievo del capitale di libero passaggio) – delle PC al momento del compimento dell'età legale di pensionamento.

Art. 5

Sforzi d'integrazione

In generale, la formulazione dell'articolo appare piuttosto vaga. L'assenza di obblighi particolari riguardo agli sforzi da intraprendere, nonché la loro "ampia" accezione evidenziata nel rapporto esplicativo, rischia di rendere questa disposizione poco incisiva. Inoltre, si ritiene importante chiarire il ruolo degli Uffici regionali di collocamento (URC) in questo contesto.

Il rapporto esplicativo prevede, tra le varie misure di integrazione, anche la possibilità di "colloqui di consulenza volontari" oppure la "partecipazione a provvedimenti di integrazione" offerti dagli URC. Secondo quanto previsto dalla LADI, si tratta di prestazioni per le quali è necessaria un'iscrizione agli stessi URC che comporta, oltre ai diritti, anche alcuni doveri minimi (in particolare, un colloquio di consulenza ogni due mesi e la presentazione delle ricerche di lavoro effettuate su base mensile). Quanto previsto dall'AP-OPTD, tra cui la dimostrazione degli sforzi d'integrazione effettuati su base annuale (per la quale non è peraltro chiaro a chi incomberà il controllo), sembra quindi collidere con le disposizioni della LADI.

Sarà quindi importante chiarire come conciliare quanto previsto da questo articolo con le disposizioni normative in vigore nell'ambito del sostegno al collocamento. È quindi ipotizzabile prevedere delle eccezioni per i beneficiari delle prestazioni transitorie, tra cui, ad esempio, un'iscrizione puramente "amministrativa" agli URC, che permetta loro di accedere al portale "Job Room" del sito www.lavoro.swiss senza altri particolari obblighi. Ciò presuppone una modifica della LADI per questo particolare pubblico, che consenta anche agli URC di chiarire come trattare questi dossier, nonché di quantificare gli oneri amministrativi e di consulenza a essi collegati.

Art. 8

Adeguamento al potere d'acquisto dello Stato di domicilio

Concordiamo con quanto proposto in quanto tale disposizione riprende, perlomeno in parte, le considerazioni espresse da questo Consiglio di Stato in sede di consultazione della LPTD.

Riteniamo però che la competenza degli accertamenti e del successivo versamento debba essere affidata ad una delle Casse di compensazione della Confederazione, che dispone già di un apparato e di una rete di contatti a livello internazionale.

Art. 22 cpv. 3*Valutazione della sostanza immobiliare*

Proponiamo che l'OPTD disponga esplicitamente che, per la determinazione del valore venale della sostanza immobiliare ai fini del diritto alla PT, l'organo di esecuzione della PT possa adottare lo stesso metodo utilizzato per le PC. Nelle PC, il nostro Cantone affida il compito di determinare il valore venale all'Ufficio cantonale di stima: lo stesso metodo potrebbe così essere adottato per la PT.

Art. 30*Rimborso delle spese di malattia insorte all'estero***Art. 32***Cure dentarie*

Riteniamo che, in termini generali, le spese di malattia insorte all'estero debbano essere rimborsate non solo se si sono rese necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera ma anche se il trattamento al quale fanno riferimento aveva carattere d'urgenza. In particolare, il principio dell'eccezionalità dato dall'urgenza del trattamento deve a nostro parere essere applicato per le cure dentarie, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 seconda frase AP-LPTD.

Artt. 52-55*Finanziamento*

La PT è interamente finanziata dalla Confederazione (art. 25 LPTD), alla quale spettano tutte le competenze a livello di diritto materiale. I Cantoni sono unicamente chiamati a prendere a carico le spese legate all'esecuzione della PT, che a livello organizzativo è affidata agli organi di esecuzione delle PC (art. 19 cpv. 1 LPTD).

Riteniamo che il sistema illustrato dalle normative dell'AP-OPTD in oggetto sia contrario alla LPTD. In particolare reputiamo che i Cantoni non dovrebbero anticipare le spese per il finanziamento delle PT versate ai beneficiari: a nostro parere è necessario che i flussi finanziari siano gestiti direttamente fra la Confederazione e l'organo d'esecuzione della PT (come avviene, ad esempio, in materia di IPG Corona), senza passare per il tramite del Cantone.

Art. 56*Coordinamento intercantonale*


Come già detto, gli organi di esecuzione della PT non sono i Cantoni ma le amministrazioni che già ora sono organi esecutivi della PC. Considerato che gli organi di esecuzione della PT sono tenuti a notificare alla Confederazione i dati dei beneficiari (art. 21 LPTD), dovrebbe essere la Confederazione, e non il Cantone, a dover garantire che la medesima persona non percepisca due volte la PT da due Cantoni diversi.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Comunicazione:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfc-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)
- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfc-dir@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet